



STATUTO

PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e Sede

L'Associazione di volontariato denominata "CoorDown Onlus - Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down" (di seguito denominato *Coordinamento*) con sede legale in Roma e sede operativa in Genova, è una rete tra le associazioni di volontariato o senza fini di lucro che si occupano sul territorio italiano in modo esclusivo o prevalente, di persone con sindrome di Down e che si riconoscono negli scopi del presente statuto.

L'associazione opera nel rispetto della legge 11 agosto 1991, n. 266 e ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e Scopi

2.1 Il *Coordinamento* è un organo associativo apolitico, apartitico e senza finalità di lucro neanche in forma indiretta. Esso intende favorire e promuovere occasioni d'incontro, scambio d'informazioni ed esperienze riguardanti nello specifico le problematiche sulla sindrome di Down, in un'ottica di pluralismo ideologico e nel rispetto della morale religiosa e laica di ciascun individuo, attraverso forme democratiche e in ottemperanza ai principi della Costituzione Italiana. Il

2.2 Coordinamento opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e mediante la partecipazione attiva e volontaria dei propri aderenti.

2.3 Il *Coordinamento* ha lo scopo di:

- a) condividere esperienze promuovendo l'avvio di iniziative congiunte tra le associazioni che operano sullo stesso territorio regionale;
- b) individuare e mettere in atto strategie comuni rispetto a problemi condivisi, quali richieste di modifiche legislative o applicazioni di leggi, evidenziando, a livello istituzionale e nell'ambito delle realtà organizzate della disabilità del territorio nazionale e locale, le istanze e le necessità delle persone con sindrome di Down;
- c) attivare azioni comuni di comunicazione sociale per divulgare una corretta conoscenza della sindrome di Down, per diffondere la cultura dell'accoglienza della "diversità" attraverso una solidarietà matura e consapevole;
- d) promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di persone con sindrome di Down, in applicazione alle convenzioni ONU e alle leggi nazionali e locali.

2.4 Il *Coordinamento* si propone come organo rappresentativo delle persone con sindrome di Down a livello Nazionale in relazione al perseguimento dei suoi scopi.

Per questo, s'impegna a promuovere il raggiungimento di tali obiettivi attraverso un percorso graduale e condiviso, partendo dalle peculiarità, esperienze, storia e identità delle singole Associazioni aderenti. Ciascuna Associazione mantiene la propria autonomia nelle sue attività e azioni e non è sottoposta a vincoli di disciplina. In caso di dissenso sulle deliberazioni assunte in sede di Comitato o d'Assemblea, le Associazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e d'iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione del "Coordinamento", per non creare conflitto fra la propria azione e quella condivisa dal Coordinamento.

Art. 3 – Adesione

3.1 Possono aderire al *Coordinamento* le associazioni e gli istituti giuridici di diritto privato legalmente costituiti, con o senza personalità giuridica e senza scopo di lucro, presenti sul territorio nazionale che si occupano in modo esclusivo o prevalente di persone con sindrome di Down. Ne possono far parte tutte le associazioni locali, purché espressione di persone fisiche e non raggruppamenti di associazioni e, in funzione del loro ruolo storico e di esperienza, le associazioni Nazionali AIPD e UNIDOWN.

3.2 Le Associazioni devono presentare apposita richiesta d'adesione, allegando l'atto costitutivo, lo statuto e la relazione dell'ultimo anno di attività, salvo motivata deroga da parte del Comitato di Gestione. L'attività sociale viene esercitata da soci ordinari persone fisiche, i Presidenti o legali rappresentanti delle associazioni aderenti o propri soci, delegati a proprio insindacabile giudizio, che non si trovino in condizione di incompatibilità.

I soci o delegati indicati dalle associazioni aderenti che svolgono anche attività di volontariato o partecipano ai gruppi di lavoro del Coordinamento, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.4 della legge 266/91. Hanno diritto a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea e dal Comitato di gestione. I loro nominativi saranno inseriti nel registro soci in una apposita sezione.

3.3 Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.

3.4 Ogni Associazione aderente versa annualmente la quota associativa in proporzione al numero dei delegati spettanti. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Le richieste di adesione al *Coordinamento* sono ricevute dalla segreteria e sottoposte ad approvazione da parte del Comitato di Gestione. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto.

3.5 La qualità di aderente non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l'iscrizione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo recesso, decadenza od esclusione.

L'associazione aderente può in qualsiasi momento recedere dal Coordinamento, dandone opportuna comunicazione scritta. Essa decade dalla compagine associativa nel caso non abbia versato le quote sociali o i contributi dovuti, entro l'anno solare di competenza.

L'associato (associazione aderente o suo delegato) che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottempererà alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'assemblea e del

Comitato di Gestione, svolga attività in contrasto con quella del Coordinamento, può essere escluso con deliberazione motivata del Comitato di Gestione. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.21. L'associato che recede, decade o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio del Coordinamento né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.

Art. 4 – Risorse economiche

4.1 Il Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata consentita dalle leggi.

4.2 Il Coordinamento, può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

4.3 In nessun caso entra in diretta concorrenza con le associazioni locali nelle loro iniziative di raccolta fondi a sostegno delle proprie attività.

4.4 I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza ai sensi dell'art 30 D.L. n.185 del 29.11. 08 convertito in legge n.2 del 28.01.09.

4.5 Il Coordinamento ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

Art. 5 – Organi sociali del Coordinamento

Gli organi sociali del *Coordinamento* sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Gestione;
- d) il Revisore Contabile o Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 6 - Costituzione e Competenze

6.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto. Per esercitare il diritto di voto, le associazioni aderenti, che hanno indicato i propri rappresentanti, devono essere in regola con il versamento della quota sociale o dei contributi associativi ove dovuti, non devono essere quindi in situazione di morosità nei confronti del CoordDown.

Il Presidente di ogni associazione aderente autocertifica annualmente la rappresentatività del proprio Ente.

6.2 La rappresentanza è la seguente:

Persone con sdD aderenti o rappresentate attraverso un socio aderente all'associazione	numero di Delegati
sino a n. 50	n. 1 Delegato (il legale rappresentante dell'associazione aderente o un suo delegato)
da n. 51 a n. 150	n. 2 Delegati
da n. 151 e oltre	n. 3 Delegati

6.3 Alle associazioni AIPD e UniDown Nazionali vengono riconosciuti n. 2 delegati per ciascuna. Attraverso tali criteri di proporzionalità s'intende garantire una equa rappresentatività di tutte le Associazioni.

6.4 L'Assemblea definisce le linee progettuali del *Coordinamento* e provvede a:

- a) fissare, su proposta del Comitato di Gestione, la quota annuale singola e la quota proporzionale calcolata sul numero dei delegati assegnati;
- b) eleggere i membri del Comitato di Gestione;
- c) identificare i temi dei Gruppi di lavoro;
- d) approvare le linee progettuali, del programma delle iniziative e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- e) eleggere il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) modificare lo statuto.

Art. 7 - Convocazione

7.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con comunicazione a mezzo lettera semplice, fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo, che può essere diverso da quello della sede, e deve essere recapitato a tutti i delegati almeno venti giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

7.2 L'assemblea può essere svolta anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

7.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e bilancio preventivo o quanto ricorrano i termini per il rinnovo delle cariche sociali o i gruppi di lavoro o per la definizione delle linee progettuali.

7.4 L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci. In questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro tre mesi successivi a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 8 – Validità dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8.2 Le Associazioni aderenti sono invitate ad essere presenti all'Assemblea con almeno un rappresentante.

8.3 Le deleghe possono essere conferite anche ad un rappresentante di un'altra associazione con diritto di voto. I Presidenti o rappresentanti legali delle associazioni aderenti presenti in proprio in assemblea possono essere portatori al massimo di ulteriori 3 voti in delega, mentre i delegati delle associazioni designati a partecipare all'assemblea possono al massimo rappresentare tre deleghe compresa la propria.

Art. 9 – Gruppi di Lavoro

9.1 I Gruppi di Lavoro di cui si avvale il Coordinamento, per l'esame delle varie problematiche di interesse e per la realizzazione di azioni concrete, concrete ricevono il mandato dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Hanno una funzione istruttoria e di approfondimento. L'individuazione delle aree tematiche e la composizione iniziale dei gruppi avviene in Assemblea. Il referente del gruppo viene eletto dal gruppo stesso nella prima riunione.

9.2 I gruppi non assumono, nell'espletamento della loro attività, iniziative autonome nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, se non dopo aver consultato il Comitato di Gestione.

Se tale iniziativa esula dalle indicazioni dell'Assemblea e se ravvede l'urgenza, il Comitato si attiva per consultare le singole Associazioni.

9.3 I Gruppi sono costituiti da membri (genitori, persone con sdD, loro familiari, operatori) nominati a insindacabile giudizio delle singole Associazioni che desiderano parteciparvi. Eventuali documenti o dati statistici raccolti dai gruppi nel corso d'indagini vengono messi a disposizione di tutte le associazioni aderenti.

9.4 Il Comitato di Gestione promuove almeno un incontro all'anno con i referenti dei gruppi di lavoro al fine di contribuire e sostenere le azioni individuate per la realizzazione delle linee progettuali.

CAPO II – IL PRESIDENTE

Art. 10 - Elezione

Il Presidente viene eletto dal Comitato di Gestione, deve essere una genitore o familiare entro il IV grado di persona con sdD, dura in carica tre anni e può essere eletto **per non più di due mandati consecutivi** salvo deroghe eccezionali approvate preventivamente dall'assemblea

Art. 11- Compiti

Il Presidente è il Rappresentante Legale del *Coordinamento*.

Inoltre ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e le adunanze del Comitato di Gestione ;
- b) curare assieme al Comitato di Gestione ogni attività del *Coordinamento*.

CAPO III – COMITATO di GESTIONE

Art. 12 - Elezione

12.1 Il Comitato di Gestione è costituito da 7 (sette) o 9 (nove) componenti, è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto e ogni delegato può esprimere un massimo di 5 (cinque) o di 7 (sette) preferenze in base al numero dei componenti stabilito precedentemente alle operazioni di voto dall'Assemblea.

Elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie e il Segretario.

12.2 Ha la funzione di tradurre le linee progettuali espresse dall'Assemblea in azioni concrete e di predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato di Gestione deve essere composto in maggioranza da genitori, familiari o persone con sindrome di Down. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita, fatti salvi gli eventuali rimborsi per le spese sostenute.

12.3 I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza limite di mandato.

Nel caso di dimissioni da parte di uno o più componenti, il Comitato di Gestione verrà integrato attingendo alla graduatoria dei primi non eletti fino ad esaurimento.

12.4 In caso di dimissioni della maggioranza dei membri eletti si procederà alla rielezione dell'intero Comitato di Gestione.

Art. 13 – Modalità Convocazione

13.1 Il Comitato di Gestione viene convocato:

- a) dal Presidente o da chi ne fa le veci;
- b) su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti.

13.2 Il Comitato di Gestione provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e cura assieme al Presidente ogni attività del *Coordinamento*, redige e propone all'Assemblea il programma delle attività, i bilanci di previsione e consuntivo, l'importo delle quote associative, delibera sull'ammissione delle Associazioni che chiedono di aderire e la loro eventuale esclusione o decadenza. Oltre all'Amministrazione dell'associazione, è di competenza del Comitato di Gestione ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.

Art. 14 – Competenze

14.1 Il Comitato di Gestione provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e cura assieme al Presidente ogni attività del *Coordinamento*, redige e propone all'Assemblea il programma delle attività, i bilanci di previsione e consuntivo, l'importo delle quote associative, delibera sull'ammissione delle Associazioni che chiedono di aderire e la loro eventuale esclusione o decadenza.

14.2 Oltre all'Amministrazione dell'associazione, è di competenza del Comitato di Gestione ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.

Art. 15 - Adunanze e deliberazioni

15.1 Le adunanze del Comitato di Gestione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, questi non possono farsi rappresentare.

15.2 E' altresì consentita l'adunanza del Comitato di Gestione e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Comitato di Gestione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

CAPO V - IL REVISORE CONTABILE O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Art.16 – Revisore Contabile o Collegio dei Revisori dei Conti.

16.1 Il Revisore Contabile o Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

16.2 L'Assemblea può eleggere o un solo Revisore oppure un Collegio fino ad un massimo di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente del collegio, eletto sempre dall'Assemblea.

16.3 Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione del *Coordinamento* e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge, in particolare quelli relativi alle ONLUS. A tal fine il Revisore o il Collegio deve redigere ogni anno una relazione relativa al bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti ricevono tutte le convocazioni del Comitato di Gestione e possono assistere alle riunioni.

16.4 Ai Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio, l'eventuale compenso nella misura stabilita dal Comitato di Gestione nell'atto di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

CAPO VI - BILANCI E AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Bilancio

17.1 L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario il Comitato di Gestione sottopone all'Assemblea, accompagnati dalla relazione del Revisore Contabile, il bilancio di previsione e quello consuntivo; quest'ultimo dovrà essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

17.2 Il bilancio che verrà proposto all'Assemblea dovrà contenere le entrate e le uscite. Dovranno essere incluse nelle entrate in particolare:

- a) le quote delle Associazioni aderenti
- b) le eventuali donazioni in denaro, in beni mobili ed immobili;
- c) gli eventuali contributi pervenuti da Enti Pubblici o da associazioni o da privati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Dovranno essere incluse nelle uscite tutte le spese di funzionamento e per gli scopi del presente statuto, comprese le spese per la partecipazione dei componenti a convegni e corsi per il miglior funzionamento del *Coordinamento* e i rimborsi spese sostenute dai componenti per l'espletamento di mansioni affidategli dal *Coordinamento*. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.18 - Scioglimento, modifiche statutarie

18.1 Le modifiche statutarie potranno essere proposte dal Comitato di Gestione o da qualsiasi Associazioni aderenti. Sono deliberate dall'Assemblea e devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

18.2 Qualora nell'OdG dell'Assemblea siano previste modifiche al presente statuto, alla convocazione stessa dovrà essere allegato il testo delle modifiche proposte. Per essere approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

18.3 Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

I beni del *Coordinamento* e il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

Art. 21 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati in materia attinente il *Coordinamento* o fra questo ed i suoi membri, sarà demandata alla risoluzione amichevole di un arbitro nominato di comune accordo tra le parti, che giudicherà “ *Pro bono et aequo* “e senza formalità di procedura.

Così approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci in data 13 aprile 2013, mediante atto pubblico alla presenza del dott. Lamberto Giusti, Notaio in Lucca.

Il Presidente
(Sergio Silvestre)



CoorDown Onlus

Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con la sindrome di Down

Sede Legale: V.le delle Milizie 106 - 00192 Roma - Tel. **06 92958421** - C.F. **97378930586**

Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato del Lazio – Sezione Servizi Sociali

Sede Operativa - Via Alessandro Volta 19/4 - 16128 Genova - Tel. **010 5705461** – Fax **010 5956693**

e-mail : segreteria@coordown.it - www.coordown.it

18 APRILE 2015 – GENOVA

Oggetto: Delibera approvazione nuovo regolamento.

Oggi sabato 18 aprile 2015, alle ore 11.50 l'Assemblea delle associazioni aderenti al CoorDown Onlus, regolarmente convocata a norma di statuto a Genova, presso la sede operativa:

- vista la bozza di modifica del regolamento inviata lo scorso anno a tutte le associazioni aderenti discussa ed approvata a maggioranza semplice (n.48 voti favorevoli e 2 astenuti) e quindi in assenza del quorum necessario per la sua adozione a norma di statuto;
- poiché l'assemblea dello scorso anno all'unanimità aveva deciso che fossero esclusi dalla votazione solo gli articoli 3.4 (testo proposto dal Comitato di gestione) e 7.1 e 7.2 (Comitato Elettorale) riportati in grassetto e così come illustrati dal relatore, i quali sarebbero stati riproposti in un'altra assemblea utile;
- sentita l'Assemblea sulla volontà di procedere a questo punto alla votazione del nuovo regolamento comprensivo delle modifiche proposte nell'assemblea precedente ma non votate e qui riportate in grassetto anche nei punti 3.4, 7.1 e 7.2 ;
- sentiti i vari interventi sull'argomento l'assemblea

delibera

l'adozione del nuovo regolamento così come di seguito formulato:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e Sede

(Nulla da rilevare)

Art. 2 – Finalità e Scopi

(Nulla da rilevare)

Art. 3 – Adesione

Al CoorDown possono iscriversi solo le associazioni di persone fisiche. Possono inoltre iscriversi, in qualità di istituti giuridici di diritto privato, esclusivamente le Fondazioni di Partecipazione che svolgano attività nei confronti delle persone con sdD (con esclusione della pura ricerca scientifica) e rispettino i requisiti di rappresentanza prevalente delle persone con sdD sia come soci diretti o tramite propri familiari, sia quali soggetti destinatari delle proprie attività.

Nel caso il Comitato di Gestione non accolga la richiesta di adesione, comunica per iscritto le relative motivazioni.

3.1 – Quota di adesione

Dopo l'approvazione del Comitato di Gestione, l'adesione si intende formalizzata con il versamento della quota sociale da parte dell'Associazione richiedente.

La quota da versare è proporzionale al numero delle persone con sindrome di Down rappresentate direttamente o tramite un parente entro il IV grado o tutori ed amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down, purché iscritti all'associazione, ed è calcolata come segue:

<i>N° Persone con sindrome di Down rappresentate</i>	<i>N° Rappresentanti</i>	<i>Quota</i>
<i>Fino a 50</i>	<i>1</i>	<i>Quota progressiva decrescente</i> <i>(Esempio.: 150/225/325)</i>
<i>Da 51 a 150</i>	<i>2</i>	
<i>Oltre 150</i>	<i>3</i>	

La rappresentatività di ogni aderente è autocertificata annualmente dal suo Presidente e deve essere risultante dal libro soci della propria organizzazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Nell'anno in cui si svolge l'elezione delle cariche sociali le eventuali richieste di adesione saranno valutate dal Comitato solo dopo l'assemblea elettiva.

3.2 Rinnovo della quota

La quota di adesione deve essere versata ogni anno nella misura dovuta, e cioè in funzione della rappresentatività delle persone con sindrome di Down, indipendentemente dalla partecipazione all'Assemblea e al numero di delegati che vi partecipano. E' espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla compagine associativa. Il recesso o l'esclusione sono disciplinati dal successivo articolo 3.3.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

3.3 Recesso, decadenza ed esclusione

L'Associazione aderente può recedere in qualsiasi momento dal CoorDown dandone comunicazione scritta, a firma del legale rappresentante, al Comitato di Gestione. La mancata comunicazione della volontà di recedere, comporterà il rinnovo dell'adesione per l'anno successivo e il computo delle relative quote sociali o eventuali contributi associativi ove dovuti.

L'Associazione può essere dichiarata decaduta nel caso in cui non abbia versato la quota sociale o i contributi associativi già quantificati e comunicati, entro l'anno solare dall'ultimo avviso ricevuto.

La decadenza è comunicata dal Comitato di Gestione per iscritto.

L'Associazione che si sia avvalsa della facoltà di recedere, o sia decaduta, può presentare una nuova richiesta di adesione allegando la documentazione prevista, previo versamento delle eventuali quote sociali pregresse e/o contributi ancora dovuti iscritti in contabilità. Anche in questo caso, nell'anno in cui si svolge l'elezione delle cariche sociali, le eventuali richieste di riadesione saranno valutate dal Comitato solo dopo l'assemblea elettiva.

L'associazione può essere esclusa per gravi motivi o quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 24 del Codice Civile.

L'associazione che sia stata esclusa non può richiedere l'adesione al Coordinamento.

In caso di mancata accettazione della richiesta di riadesione, il Comitato di Gestione motiva per iscritto la propria decisione che, in questo caso, è insindacabile.

3.4 Rapporti interassociativi

Per realizzare una concreta collaborazione inter associativa, il Comitato di Gestione e le Associazioni aderenti curano la circolarità delle informazioni di interesse comune.

Pur nel rispetto dell'autonomia individuale, CoorDown sollecita le associazioni aderenti ad informare e coinvolgere le altre associazioni che operano nello stesso territorio sulle iniziative da realizzare. In caso d'iniziativa finalizzate alla raccolta fondi dovranno esse concordate modalità di collaborazione ed evitare azioni non condivise.

Al fine di una maggiore chiarezza di rapporti e comportamenti tra le associazioni aderenti al CoorDown, onde evitare conflittualità o sovrapposizioni con associazioni già presenti nei vari territori, l'ammissione di nuove associazioni o sezioni è condizionata ad una preventiva valutazione tra i soggetti

coinvolti. In mancanza di un accordo, l'adesione al CoorDown della nuova associazione o sezione sarà demandata alla decisione di un arbitro, ai sensi dell'art.21 dello statuto.

3.5 Utilizzo logo e materiale del CoorDown

Le Associazioni aderenti sono invitate a citare la propria adesione al CoorDown nella propria comunicazione istituzionale (carta intestata, sito, brochure) rispettando le indicazioni fornite per l'utilizzo dei materiali grafici. Qualora si intendano utilizzare il logo o il materiale grafico/audio/video realizzato da CoorDown per autonome iniziative al di fuori delle azioni di comunicazione comuni, le associazioni aderenti devono trasmetterne copia preventivamente al Comitato di Gestione.

Per realizzare una concreta collaborazione inter associativa, il Comitato di Gestione e le Associazioni aderenti curano la circolarità delle informazioni di interesse comune.

3.6 Comunicazione

Organo ufficiale di comunicazione interna è il sito www.coordown.it.

Le Associazioni aderenti accedono all'area riservata, se in regola con il pagamento della quota associativa.

CoorDown cura la comunicazione istituzionale e la presenza sui media.

Collabora con le Associazioni territoriali per quanto riguarda i media locali.

Le Associazioni aderenti provvedono alla diffusione delle comunicazioni a livello locale, anche autonomamente.

3.7 Giornata Mondiale e Giornata Nazionale della Persona con sindrome di Down

Rappresentano due momenti salienti per CoorDown e per le Associazioni aderenti che sono invitate a organizzare momenti di sensibilizzazione ed eventi, uniformandosi, per quanto possibile, nella loro attività, alle decisioni prese dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione, relativamente al tema, all'immagine e ai materiali.

CoorDown attraverso l'Ufficio Stampa, realizza una campagna d'informazione e sensibilizzazione sui media nazionali, curando anche la divulgazione del programma delle presenze nelle piazze e degli eventi delle Associazioni aderenti, purché comunicati per tempo.

CoorDown, inoltre, provvede alla realizzazione degli stampati e dei gadget e alla fornitura dei prodotti legati alla Giornata Nazionale, garantendo alle Associazioni aderenti le condizioni di acquisto più favorevoli.

Le Associazioni aderenti, dal canto loro, si impegnano ad effettuare il rimborso delle spese relative al materiale fornito da CoorDown con le modalità e nei tempi richiesti.

3.8 – Accordi e Protocolli d'intesa

Per la realizzazione degli scopi statutari, CoorDown promuove la definizione di accordi e la stipula di protocolli d'intesa con Enti e Organizzazioni che abbiano una capillare diffusione sul territorio, informando tutte le Associazioni che operino nei territori interessati delle opportunità che ne possono derivare.

Quando necessario, CoorDown procede ad una selezione della o delle Associazioni da coinvolgere, indicando preventivamente i criteri e operando sempre con neutralità e trasparenza. Qualora in una zona in cui può concretizzarsi un'opportunità non operi nessuna Associazione aderente, CoorDown provvede a contattare l'Associazione con sede più vicina.

Le Associazioni coinvolte nelle attività disciplinate dai protocolli d'intesa sono tenute, nel limite delle proprie disponibilità organizzative, a partecipare alle attività di promozione e di comunicazione sociale concordate tra CoorDown e i suoi Partners.

Qualora necessario, il Comitato predispone specifiche istruzioni per la concreta realizzazione di accordi.

Le Associazioni aderenti, e i familiari delle persone con sindrome di Down che ad esse fanno riferimento, non devono in alcun modo interferire nei rapporti oggetto dei protocolli d'intesa, né prendere iniziative autonome in quanto potrebbero essere pregiudizievoli al rapporto di collaborazione instaurato nell'interesse collettivo.

Eventuali iniziative autonome, o a carattere locale, che derivino in modo diretto dagli accordi e protocolli d'intesa definiti da CoorDown, devono essere comunicate preventivamente allo stesso.

3.9 Incompatibilità

Gli incarichi di membro del Comitato di Gestione e Presidente sono incompatibili con incarichi direttivi in partiti o movimenti politici e sindacali e con incarichi di governo a livello europeo, nazionale o locale.

La candidatura ad elezioni politiche od amministrative causa automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico all'interno del Coordinamento, l'eventuale elezione ne causa la decadenza.

Tali gli incarichi sono altresì incompatibili, pena la decadenza immediata, con la presenza tra il personale assunto o a contratto o tra i fornitori abituali, di propri famigliari fino al terzo grado o tramite la partecipazione in società direttamente o a essi collegate.

Art. 4 – Risorse economiche

(Nulla da rilevare)

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

Art. 5 – Organi del Coordinamento

(Nulla da rilevare)

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 6 - Costituzione e Competenze

All'Assemblea partecipano le associazioni aderenti con i propri delegati, in proporzione a quante persone con la sindrome di Down rappresentano in prima persona o attraverso un socio, purché in regola con il versamento della quota dell'anno in corso se la convocazione è successiva al 31 gennaio. Il Presidente di ogni associazione autocertifica annualmente la rappresentatività del proprio Ente con le modalità previste dall'art. 3.1.

Art. 7 – Convocazione

L'Assemblea è convocata orientativamente entro il mese di aprile.

Art. 7.1 – Comitato elettorale

In occasione dell'assemblea elettiva, in apertura di seduta si provvede alla nomina con voto palese del Comitato Elettorale, determinandone di volta in volta il numero dei componenti scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati e che non ricoprano alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali, in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

- a. **accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto;**
- b. **provvede alla raccolta delle deleghe dei rappresentanti legali delle associate, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;**
- c. **accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;**
- d. **affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;**
- e. **verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;**
- f. **vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;**

- g. procede allo spoglio delle schede;
- h. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale sottoscritto da tutti i suoi membri.

Nel caso in cui di spoglio sia effettuato in data differita non contestuale allo svolgimento all'assemblea, le schede votate saranno inserite in plichi sigillati controfirmati da tutti i suoi membri e custodite a cura della segreteria presso la sede dell'associazione. Il Comitato Elettorale si riconvocherà presso la sede dell'associazione entro 15 giorni dalla data dell'assemblea per lo spoglio che sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 7.2.

Art. 7.2

Per favorire la massima partecipazione possibile, l'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci, nelle modalità previste dallo statuto dall'articolo 7.

Nel caso in cui l'assemblea sia elettiva o per salvaguardare la segretezza del voto in tutti i casi in cui non è previsto il voto palese, è consentito ai soli soci accreditati o collegati in audio-video conferenza, di esercitare il diritto di voto attraverso sistemi elettronici certificati.

Art. 8 – Validità dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8.2 Le Associazioni aderenti sono invitate ad essere presenti all'Assemblea con almeno un rappresentante che deve essere socio della propria organizzazione di appartenenza.

8.3 Le deleghe possono essere conferite anche ad un rappresentante di un'altra associazione con diritto di voto. I Presidenti o rappresentanti legali delle associazioni aderenti presenti in proprio in assemblea possono essere portatori al massimo di ulteriori 3 voti in delega, mentre i delegati delle associazioni designati a partecipare all'assemblea possono al massimo rappresentare tre deleghe compresa la propria.

Art. 9 – Gruppi di Lavoro

I Gruppi informano il Comitato di Gestione sulla loro attività, trasmettendo i verbali relativi alle loro riunioni. I verbali sono pubblicati nell'Area riservata del sito, a disposizione di tutte le Associazioni aderenti.

CAPO II – IL PRESIDENTE

Art. 10 - Elezione

Il Presidente viene eletto dal Comitato di Gestione, deve essere una genitore o familiare entro il IV grado di persona con sdD, dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi salvo deroghe eccezionali approvate preventivamente dall'assemblea.

Art. 11- Compiti

(Nulla da rilevare)

CAPO III – COMITATO di GESTIONE

Art. 12- Elezione

L'Assemblea, prima di procedere alle elezioni, stabilisce il numero dei componenti del Comitato di Gestione. Le candidature al Comitato di Gestione devono pervenire alla segreteria del CoordDown almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

12.1 Rimborsi spese

Ai membri del Comitato di Gestione sono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Comitato e per lo svolgimento delle attività istituzionali previamente autorizzate dal Presidente.

Art. 13 – Modalità Convocazione (Nulla da rilevare)

Art. 14 – Competenze

14.1 Spese straordinarie

Qualora il Comitato di Gestione sia chiamato ad effettuare spese straordinarie, non previste dall'Assemblea, in situazione di necessità e d'urgenza, può deliberare autonomamente fino a € 5.000,00, dandone immediata informazione alle Associazioni aderenti.

14.2 Partecipazione a manifestazione ed eventi

Il Comitato di Gestione valuta l'opportunità di partecipare a convegni, manifestazioni ed eventi individuando al proprio interno, o nell'ambito delle Associazioni aderenti, la persona a cui affidare il compito di rappresentare CoordDown e le conferisce specifico mandato, comunicando l'orientamento a cui attenersi relativamente al tema specifico.

Art. 15- Adunanze e deliberazioni

I membri del Comitato di Gestione, impossibilitati partecipare alla adunanze, possono intervenire alle sedute e relative deliberazioni attraverso collegamenti audio-video che garantiscano l'ascolto sia dei propri interventi e che del dibattito complessivo nelle modalità previste dall'art.15.2 dello statuto.

CAPO IV - IL REVISORE CONTABILE O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Art.16 – Revisore Contabile o Collegio dei Revisori dei Conti.

Le candidature a Revisore Contabile o al Collegio dei Revisori devono pervenire alla segreteria del CoordDown almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

CAPO V - BILANCI E AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Bilancio (Nulla da rilevare)

Art. 18 - Scioglimento, modifiche statutarie

Eventuali modifiche allo statuto potranno essere proposte dal Comitato di Gestione, o da qualsiasi associazione aderente, ed inviate almeno tre mesi prima della data dell'assemblea, per consentire alle

associazioni aderenti le opportune valutazioni da parte dei propri organi direttivi o assembleari.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

(Nulla da rilevare)

Art. 20 – Rinvio

(Nulla da rilevare)

Art. 21 – Controversie

(Nulla da rilevare)

Art. 22 – Sedi operative e Coordinamenti Regionali

In considerazione delle maggiori competenze regionali derivanti dalle politiche di decentramento, si sollecitano le Associazioni a costituire Coordinamenti Regionali per valutare la situazione specifica, in termini di opportunità e criticità, e sviluppare, in maniera coordinata, iniziative e proposte con riferimento alle competenze regionali.

Le Associazioni che operano nella stessa Regione possono nominare un Coordinatore regionale che faccia da tramite con le Istituzioni.

La rappresentanza presso le Istituzioni sarà possibile solo nel caso in cui aderiscano al Coordinamento Regionale tutte le Associazioni del CoordDown presenti in quel territorio.

La costituzione del Coordinamento Regionale e la nomina di un Coordinatore Regionale devono essere comunicati al Comitato di Gestione che dovrà anche essere informato riguardo a problematiche, soluzioni, buone prassi che possono essere d'interesse comune.

L'eventuale recesso (*o l'intento di recedere*) di un'Associazione dal Coordinamento Regionale così come la decisione dello scioglimento del Coordinamento Regionale devono essere tempestivamente comunicati al Comitato di Gestione, motivando per iscritto la decisione.

I Coordinamenti Regionali potranno essere costituiti con semplice accordo tra le associazioni, sottoscritto dai legali rappresentanti, oppure tramite la costituzione di un'apposita associazione che assumerà l'identificazione comune al CoordDown Nazionale. Nel secondo caso, lo Statuto dovrà uniformarsi allo statuto del CoordDown e dovrà essere preventivamente approvato dal Comitato di Gestione.

I costi per il funzionamento delle eventuali sedi operative che saranno eventualmente attivate sono a carico delle associazioni locali e il CoordDown potrà partecipare in base alle proprie disponibilità di bilancio o per l'attuazione di specifici progetti di interesse comune.

22.1 Unità operative territoriali

Per sviluppare una più capillare attività a supporto delle associazioni locali o dei Coordinamenti Regionali, il Comitato di Gestione può delegare, a proprie associazioni aderenti, l'attività operativa territoriale di competenza del CoordDown. Queste strutture non avranno rappresentanza autonoma, salvo specifici mandati conferiti e dovranno uniformarsi alle direttive impartite dal Comitato di Gestione tramite la Sede Operativa di Genova.

Art. 23 – Approvazione e modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Dopo l'approvazione, tutte le Associazioni aderenti sono tenute ad osservarlo.

Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Comitato di Gestione o da qualsiasi Associazione aderente ed inviate almeno tre mesi prima della data dell'assemblea che dovrà votarle.

Qualora nell'OdG dell'Assemblea siano previste modifiche al presente Regolamento, alla convocazione stessa dovrà essere allegato il testo delle modifiche proposte.

Per essere approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Art. 24- Vigenza

Il presente Regolamento entra in vigore il 18 aprile 2015.

Voti di diritto n. **98**

Voti presenti personalmente o per delega n. **58**

L'assemblea delibera con **n.58** voti favorevoli.

F.to
Il segretario

Franca Bruzzo Torti



Il Presidente

Sergio Silvestre

